

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 DIC. 2002

20 DIC. 2002
ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMSONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARULLI	Arcangelo	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI-

DELIBERAZIONE N. -1756-

OGGETTO: _____ L.R. 6 luglio 1998 n. 24 - Presa d'atto della relazione finale sullo stato di progettazione della proposta di Piano Territoriale Paesistico Regionale.



1756 20 DIC. 2002 (G)

OGGETTO: L.R. 6 luglio 1998 n. 24 - Presa d'atto della relazione finale sullo stato di progettazione della proposta di Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 6 luglio 1998 n. 24 e ss.mm. che ha approvato tutti i Piani Territoriali Paesistici adottati in precedenza dalla Giunta Regionale e ha disposto che la Regione Lazio debba dotarsi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) quale unico strumento di disciplina d'uso delle aree assoggettate a vincoli di natura paesaggistica, affidandone la responsabilità della redazione alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica;

TENUTO CONTO che la L.R. 24/1998, oltre ad approvare i PTP a suo tempo adottati, art. 1, 19 e 20, ha indicato nelle disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23, la necessità di procedere alla redazione ed all'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale quale piano unico redatto secondo i nuovi criteri contenuti nell'art. 22 e seguenti, esigenza manifestatasi in quanto i P.T.P. oggi vigenti sono redatti con criteri diversi e prevedono differenti classificazioni di tutela e differenti norme tecniche per cui si è manifestata l'esigenza di operare per una omogeneità di comportamento nelle diverse parti del territorio regionale.

CONSIDERATO che la vastità della materia ha reso necessario coinvolgere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, competente in materia di beni culturali, ambientali ed architettonici, e l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura per gli aspetti riguardanti le analisi territoriali finalizzate ad una lettura coerente ed omogenea del territorio regionale;

VISTA la D.G.R. 5814 del 3/11/1998 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento Progettazione e Scienze dell'Architettura, sottoscritto dalle tre Amministrazioni in data 9 febbraio 1999;


CONSIDERATO CHE per la redazione del suddetto Piano l'amministrazione regionale ha utilizzato quanto contenuto nell'art. 18 della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la facoltà di affidare l'incarico di redazione di piani a proprie strutture tecniche competenti con una ripartizione fra il responsabile del procedimento e collaboratori pari al 30% delle tariffe professionali;

CONSIDERATO che tale forma di incentivo è stata recepita nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1998-2001 per Area del Personale della Regione Lazio, art. 19, siglato fra le parti in data 4 agosto 2000 e per l'Area della Dirigenza della Regione Lazio, allegato B, siglato fra le parti in data 21 dicembre 2000.

VISTO che in tal senso sono state approvate dalla Giunta Regionale la deliberazione n. 4632 del 6 agosto 1999 "sui criteri di ripartizione ex art. 18 legge 109/94" e le delibere di approvazione del "Programma di lavoro per la redazione del P.T.P.R." n. 5109 del 12/10/1999 e n. 5515 del 16/11/1999, tutte pubblicate sul B.U.R.L. n. 5 del 9/2/2000 - *suppl. ord. n. 8*

VISTA la D.D. n. 79/43 del 18/11/1999 con la quale è stata impegnata la somma necessaria alla corresponsione dei compensi dovuti al gruppo di progettazione del P.T.P.R.;

4



VISTA la D.D. n. 95/43 dell'1/12/1999 integrata dalla successiva DD. n. 5/43 del 25/1/2000 con le quali è stato nominato il gruppo di progettazione, formato da rappresentanti di tutte le strutture regionali competenti a vario titolo nelle materie trattate dal P.T.P.R.;

CONSIDERATO che il suddetto programma di lavoro ha previsto altresì l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per la verifica della rispondenza dei contenuti del Piano alle varie disposizioni di propria competenza formato da rappresentanti delle tre Amministrazioni che partecipano alla redazione del P.T.P.R.;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84/2000, modificato ed integrato dal successivo decreto n. 529/2000 con il quale è stato nominato il suddetto Comitato Tecnico Scientifico;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito numerose volte ed ha condiviso l'impostazione generale del P.T.P.R. proposta dal gruppo di progettazione, offrendo autorevoli contributi alla redazione del Piano stesso;

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa n. 9 del 31/1/2000, integrata dalle successive D.D. 105 del 26/5/2001 e 392 del 15/7/2002 sono state individuate le associazioni ambientaliste e culturali per la formazione della Consulta Permanente per la redazione del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che la illustrazione dei contenuti e della metodologia del P.T.P.R. ha formato oggetto di numerosi incontri, svoltisi tra il mese di novembre 1998 ed il mese di febbraio 1999, tra la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e gli enti locali;

CONSIDERATO che in data 26/2/1999 l'Assessore all'Urbanistica e Casa ha provveduto ad illustrare i contenuti del P.T.P.R. all'Associazione dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e all'Unione Province Italiane (U.P.I.), e in data 16 dicembre 1999 ha provveduto a presentare la metodologia del P.T.P.R. ai Sindaci dei Comuni del Lazio, agli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Geologici, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Biologici, ai Collegi dei Geometri, oltre che ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali;

CONSIDERATO inoltre che per una progettazione del Piano rispettosa delle diverse realtà locali, le amministrazioni comunali sono state invitate, con lettera circolare a tutti i Sindaci dei Comuni del Lazio, a far pervenire il loro contributo segnalando situazioni di incongruenza o di non rispondenza allo stato dei luoghi contenute nei Piani Territoriali Paesistici vigenti ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/1998;

CONSIDERATO che tutte le proposte pervenute sono state valutate dal gruppo di progettazione che ne ha curato l'istruttoria tecnica della quale si è tenuto conto in sede di progettazione del Piano;

TENUTO CONTO che dall'esperienza avuta nei contatti con le realtà locali è emersa l'esigenza di certezza nella conoscenza delle zone vincolate per legge o per provvedimento amministrativo, unitamente alla necessità di disporre di una normativa d'uso unificata ed omogenea;

CONSIDERATO che, secondo il programma operativo approvato dalla Giunta Regionale, obiettivo primario del P.T.P.R. è proprio quello di rendere certa ed inequivocabile la conoscenza delle aree soggette a vincoli paesistici dai quali discende uno specifico regime giuridico, coerente quindi con le istanze comunali;

RITENUTO che il suddetto obiettivo fosse da perseguire mediante le seguenti operazioni:

- individuazione, sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, degli ambiti territoriali vincolati per legge o da atti amministrativi, comunque riconducibili a disposizioni legislative;
- classificazione ai fini della tutela delle varie zone vincolate
- individuazione delle modalità di tutela delle zone vincolate con legge

1756 2 - DIC. 2002 (9)

CONSIDERATO che è stato deciso che tutti i dati territoriali, sia cartografici che di testo, che costituiscono il P.T.P.R. dovessero essere elaborati mediante l'impiego di sistemi informatizzati per garantire l'assemblaggio degli stessi in una banca dati e la più ampia e certa divulgazione dei dati;

CONSIDERATO che la IV Commissione Consiliare è stata nel corso dell'iter formativo del P.T.P.R. costantemente aggiornata con specifiche relazioni ed in particolare ha esaminato il 1° rapporto sullo stato di progettazione del P.T.P.R. il 26/9/2000 ed il 2° Rapporto sullo stato di avanzamento nella seduta del 22/11/2001 condividendone l'impostazione e i contenuti;

CONSIDERATO che al momento attuale, il gruppo di progettazione del P.T.P.R. ha portato a termine le seguenti operazioni:

- perimetrazione delle aree vincolate con provvedimento amministrativo ovvero "ope legis" (artt. 139 e 146 del D. Lgs. 490/99) sulla cartografia della C.T.R. scala 1:10.000 e digitalizzazione su supporto informatico;
- Valutazione delle proposte comunali di modifica dei Piani Territoriali Paesistici vigenti pervenute entro il 2001;
- Valutazione delle proposte comunali di declassificazione dei corsi d'acqua pubblica ai fini della rilevanza paesistica e predisposizione degli specifici atti di ricognizione che hanno dato luogo alle D.G.R. 211 del 22/2/2002 e 861 del 28/6/2002
- ricerca ed individuazione di beni facenti parte del patrimonio naturale non costituenti vincolo paesistico ma riconducibili a leggi ed atti statali e regionali nonché a direttive dell'Unione Europea, elementi che concorrono a definire i paesaggi tipici della Regione Lazio, quali
 - siti di importanza comunitaria
 - zone di protezione speciale
 - zone dell'oasi ed aziende faunistiche
 - ambiti naturali interclusi o complementari ai beni paesistici (pascoli, rocce ed aree nude, reticolo idrografico non vincolato)
 - ambiti agricoli a denominazione di origine e/o geografica controllata (vigneti, oliveti, noccioletti)
- ricerca ed individuazione di beni facenti parte del patrimonio culturale quali
 - centri e nuclei storici
 - beni storico-culturali diffusi non vincolati
 - beni monumentali vincolati
 - beni archeologici vincolati
 - rete della viabilità storica
 - rete della viabilità antica
 - rete delle infrastrutture moderne contemporanee
- elaborazione della normativa generale ed attuativa del Piano volta a dare omogeneità e coerenza alle norme tecniche dei 29 piani paesistici in vigore nonché ad introdurre nuove disposizioni coerenti con la diversa impostazione del P.T.P.R.;
- elaborazione delle classificazioni di tutela con l'individuazione di specifiche zone riferibili ai diversi tipi di paesaggio presenti nel Lazio, sia degli ambiti sottoposti a vincolo paesistico che della restante parte del territorio regionale, ciò in ottemperanza alla proposta di piano che si configura quale "piano urbanistico-territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali" ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 490/99 e del comma 1 dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1998 n. 24.

4

1756 27.9.02

CONSIDERATO che le suddette informazioni sono contenute nelle seguenti tre serie di elaborati cartografici composte ciascuna di 43 tavole in scala 1:25.000, oltre che su supporto informatico:

- ✓ Tav. 1-43 A Piano Territoriale Paesistico
- ✓ Tav. 1-43 B Beni Paesaggistici ed Ambientali
- ✓ Tav. 1-43 C Beni del Patrimonio naturale e culturale
- ✓ Norme generali e di attuazione e Relazione

CONSIDERATO che in data 6/8/2002 con prot. 17695 il responsabile del procedimento della progettazione del P.T.P.R. ha consegnato la proposta del Piano all'Assessore preposto e al Direttore Regionale pro-tempore;

CONSIDERATO che ai sensi della D.G.R. 4632/1999-punto 3 - penultimo paragrafo - è previsto che alla fine dell'attuazione del Programma di lavoro approvato tramite la redazione dell'atto di pianificazione affidato, il responsabile del procedimento predisponga una relazione finale sull'iter procedurale seguito, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti da sottoporre all'attenzione della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che in data 19/9/2002 è stata trasmessa al Presidente della Giunta, del Consiglio e della IV Commissione Consiliare la "Relazione finale sullo stato di progettazione del P.T.P.R." predisposta dal responsabile del procedimento e che, in pari data, è stata effettuata apposita audizione in seno alla competente IV Commissione Consiliare nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti della proposta del Piano ed esposte le relative cartografie: ricognitive dei beni naturali e culturali, identificative dei vincoli paesistici, e prescrittive della tutela;

CONSIDERATO che la IV Commissione Consiliare ha preso atto valutando positivamente lo stato di redazione dei lavori del Piano indicando altresì di **ottemperare compiutamente** a quanto indicato nell'art. 23 comma 1 della L.R. 24/1998 in merito all'esame delle osservazioni comunali preliminari all'adozione del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che il termine conclusivo per la presentazione delle osservazioni, iniziato formalmente dalla L.R. 24/1998 in data 31/7/1998 è stato fissato, con comunicazione a tutti i Sindaci, al 10/10/2002 per consentire agli uffici preposti la possibilità di quantificare il lavoro istruttorio per l'esame delle osservazioni preliminari prima dell'adozione del PTPR

CONSIDERATO che a seguito della citata comunicazione sono pervenute ulteriori numerose osservazioni ed integrazioni da parte delle amministrazioni comunali;

RITENUTO pertanto necessario concludere l'esame delle proposte comunali, pervenute entro il termine ,esame che, in virtù dell'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 9/2/1999, sta avvenendo di concerto con le Soprintendenze competenti;

RITENUTO di stabilire la fine del mese di marzo quale termine utile per la conclusione dell'esame delle osservazioni;

RITENUTO che tale prassi consentirà una maggiore e definitiva certezza sulle decisioni assunte anche per il successivo prosieguo dell'iter del P.T.P.R. e indurrà notevole vantaggio per le Amministrazioni Comunali, i cittadini e gli operatori interessati;

RITENUTO di proporre, con separato atto, al Consiglio Regionale la proroga di un ulteriore anno per l'approvazione del P.T.P.R. con scadenza 31/12/2003;

VISTA la relazione predisposta dal responsabile del procedimento;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002 n.1;

DELIBERA

1756 2002


Q

1. Di prendere atto dello stato di avanzamento della proposta di progetto del P.T.P.R. di cui agli artt. 21 22-23 della L.R. 24/1998 illustrati nella "Relazione finale sullo stato di progettazione del P.T.P.R." predisposta dal responsabile del procedimento che si allega al presente atto e di condividerne i contenuti valutandola positivamente;
2. Di prendere atto della conformità del progetto alla metodologia e ai contenuti del "Programma di Lavoro" approvato con le D.G.R. 5109 e 5515 del 1999;
3. Di dare mandato alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica di concludere l'esame delle osservazioni preliminari dei Comuni, art. 23 comma 1 della L.R. 24/1998 entro il mese di marzo dell'anno 2003 al fine di consentire l'adozione del P.T.P.R. da parte della Giunta Regionale;
4. Di provvedere con separato atto alla formulazione al Consiglio Regionale della proposta di legge per la proroga del termine contenuto nell'art. 22, comma 1 della L.R. 24/1998.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



24 DIC. 2002



OGGETTO: L.R. 6 luglio 1998 n. 24 - Presa d'atto della relazione finale sullo stato di progettazione della proposta di Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

RELAZIONE

La L.R. 6 luglio 1998 n. 24 e ss.mm. ha approvato tutti i Piani Territoriali Paesistici adottati in precedenza dalla Giunta Regionale e ha disposto che la Regione Lazio debba dotarsi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) quale unico strumento di disciplina d'uso delle aree assoggettate a vincoli di natura paesaggistica, affidandone la responsabilità della redazione alla struttura regionale competente in materia di Lu L.R. 24/1998, oltre ad approvare i PTP a suo tempo adottati, art. 1, 19 e 20, ha indicato nelle disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23, la necessità di procedere alla redazione ed all'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale quale piano unico redatto secondo i nuovi criteri contenuti nell'art. 22 e seguenti, esigenza manifestatasi in quanto i P.T.P. oggi vigenti sono redatti con criteri diversi e prevedono differenti classificazioni di tutela e differenti norme tecniche per cui si è manifestata l'esigenza di operare per una omogeneità di comportamento nelle diverse parti del territorio regionale.

La vastità della materia ha reso necessario coinvolgere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, competente in materia di beni culturali, ambientali ed architettonici, e l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura per gli aspetti riguardanti le analisi territoriali finalizzate ad una lettura coerente ed omogenea del territorio regionale;

La D.G.R. 5814 del 3/11/1998 ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento Progettazione e Scienze dell'Architettura, sottoscritto dalle tre Amministrazioni in data 9 febbraio 1999;

Per la redazione del suddetto Piano l'amministrazione regionale ha utilizzato quanto contenuto nell'art. 18 della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la facoltà di affidare l'incarico di redazione di piani a proprie strutture tecniche competenti con una ripartizione fra il responsabile del procedimento e collaboratori pari al 30% delle tariffe professionali;

Tale forma di incentivo è stata recepita nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1998-2001 per Area del Personale della Regione Lazio, art. 19, siglato fra le parti in data 4 agosto 2000 e per l'Area della Dirigenza della Regione Lazio, allegato B, siglato fra le parti in data 21 dicembre 2000.

In tal senso sono state approvate dalla Giunta Regionale la deliberazione n. 4632 del 6 agosto 1999 "sui criteri di ripartizione ex art. 18 legge 109/94" e le delibere di approvazione del "Programma di lavoro per la redazione del P.T.P.R." n. 5109 del 12/10/1999 e n. 5515 del 16/11/1999, tutte pubblicate sul B.U.R.L. n. 5 del 9/2/2000 - suppl. ord. n. 8

L'illustrazione dei contenuti e della metodologia del P.T.P.R. ha formato oggetto di numerosi incontri, svoltisi tra il mese di novembre 1998 ed il mese di febbraio 1999, tra la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e gli enti locali;

In data 26/2/1999 l'Assessore all'Urbanistica e Casa ha provveduto ad illustrare i contenuti del P.T.P.R. all'Associazione dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e all'Unione Province Italiane (U.P.I.), e in data 16 dicembre 1999 ha provveduto a presentare la metodologia del P.T.P.R. ai Sindaci dei Comuni del Lazio, agli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Geologici, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Biologici, ai Collegi dei Geometri, oltre che ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali;

Per una progettazione del Piano rispettosa delle diverse realtà locali, le amministrazioni comunali sono state invitate, con lettera circolare a tutti i Sindaci dei Comuni del Lazio, a far

pervenire il loro contributo segnalando situazioni di incongruenza o di non rispondenza allo stato dei luoghi contenute nei Piani Territoriali Paesistici vigenti ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/1998;

Tutte le proposte pervenute sono state valutate dal gruppo di progettazione che ne ha curato l'istruttoria tecnica della quale si è tenuto conto in sede di progettazione del Piano;

La IV Commissione Consiliare è stata nel corso dell'iter formativo del P.T.P.R. costantemente aggiornata con specifiche relazioni ed in particolare ha esaminato il 1° rapporto sullo stato di progettazione del P.T.P.R. il 26/9/2000 ed il 2° Rapporto sullo stato di avanzamento nella seduta del 22/11/2001 condividendone l'impostazione e i contenuti;

In data 6/8/2002 con prot. 17695 il responsabile del procedimento della progettazione del P.T.P.R. ha consegnato la proposta del Piano all'Assessore preposto e al Direttore Regionale pro-tempore;

Ai sensi della D.G.R. 4632/1999-punto 3 – penultimo paragrafo – è previsto che alla fine dell'attuazione del Programma di lavoro approvato tramite la redazione dell'atto di pianificazione affidato, e che il responsabile del procedimento predisponga una relazione finale sull'iter procedurale seguito, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti da sottoporre all'attenzione della Giunta Regionale;

In data 19/9/2002 è stata trasmessa al Presidente della Giunta, del Consiglio e della IV Commissione Consiliare la "Relazione finale sullo stato di progettazione del P.T.P.R." predisposta dal responsabile del procedimento e che, in pari data, è stata effettuata apposita audizione in seno alla competente IV Commissione Consiliare nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti della proposta del Piano ed esposte le relative cartografie: ricognitive dei beni naturali e culturali, identificative dei vincoli paesistici, e prescrittive della tutela;

La IV Commissione Consiliare ha preso atto valutando positivamente lo stato di riduzione dei lavori del Piano indicando altresì di ottemperare compiutamente a quanto indicato nell'art. 23 comma 1 della L.R. 24/1998 in merito all'esame delle osservazioni comunali preliminari all'adozione del P.T.P.R.;

Si prende atto dello stato di avanzamento della proposta di progetto del P.T.P.R. di cui agli artt. 21 22-23 della L.R. 24/1998 illustrati nella "Relazione finale sullo stato di progettazione del P.T.P.R." predisposta dal responsabile del procedimento che si allega al presente atto e di condividerne i contenuti valutandola positivamente; nonché della conformità del progetto alla metodologia e ai contenuti del "Programma di Lavoro" approvato con le D.G.R. 5109 e 5515 del 1999;

Di da mandato alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica di concludere l'esame delle osservazioni preliminari dei Comuni, art. 23 comma 1 della L.R. 24/1998 entro il mese di marzo dell'anno 2003 al fine di consentire l'adozione del P.T.P.R. da parte della Giunta Regionale;



Regione Lazio
Direzione Regionale Urbanistica e Casa

Relazione Finale
Sullo stato di progettazione del
“Piano Territoriale Paesistico
Regionale”
(PTPR)

Artt. 21, 22, 23 della l.r. 6 luglio 1998 n. 24 e ss. num. Punto 4.5
del “programma di lavoro” approvato con DGR 5109
del 12 ottobre 1999 e 5515 del 16 novembre 1999.


Area 13.B Pianificazione Territoriale
Il Dirigente
(Arch. Daniele Accorone)



PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Relazione Finale

Area 13.B Pianificazione Territoriale
11 Regione
(Arch. Daniele Accorone)



© Regione Lazio
Direz. Regionale Urbanistica e Casa
Area 13 B Pianificazione Territoriale
Via del Giorgione 129 • 00147 Roma
Tel. 06.5168.5985 • Fax 06.5168.5907

Sommario

Introduzione	2
Premessa	3
Chi ha redatto il PTPR	4
Le informazioni di base	6
le novità del PTPR	6
Come è fatto il piano	8
Struttura del piano, norme e tavola A	9
Schema esemplificativo della norma di un tipo di paesaggio	19
Tavola B legenda e dati sintetici	27
Tavola C legenda e dati sintetici	30
Allegati normativi	34

Premessa

La redazione del PTPR unico per l'intero territorio del Lazio è finalizzata a superare l'attuale frammentazione normativa e cartografica che ha dei negativi risvolti sull'azione amministrativa dell'Ente e sui cittadini.

Infatti oggi vigono nell'ambito regionale n° 29 piani territoriali paesistici di cui uno di Roma il 15/8 "Valle del Tevere" in corso di approvazione presso il Consiglio Regionale.

È inoltre in corso di avanzata redazione un'altro PTP di Roma il 15/12 "Appia Antica e Parco della Caffarella", per tale ragione il PTPR non considera nei propri elaborati tale ambito.

Segue il quadro dei PTP vigenti.

PIANI PAESISTICI LAZIO	AMBITO TERRITORIALE	ADOZIONE	APPROVAZIONE
PTP N° 1	VITERBO	DGR 2266/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 2	LITORALE NORD	DGR 2268/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 3	LAGHI DI BRACCIANO E VICO	DGR 2270/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 4	VALLE DEL TEVERE	DGR 2271/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 5	RIETI	DGR 2272/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 6	BASSA SABINA	DGR 2273/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 6/1- 7/1 - 8/1	MONTI LUCRETI	DGR 2274/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 7	MONTEROTONDO TIVOLI	DGR 2285/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 8	SUBIACO, FIUGGI, COLLEFERRO	DGR 2275/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 9	CASTELLI ROMANI	DGR 2276/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 10	LATINA	DGR 2277/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 11	FROSINONE	DGR 2278/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 12	SORA, VALLE DEL LIRI	DGR 2279/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 13	TERRACINA, CEPRANO, FONDI	DGR 2280/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 14	CASSINO, GAETA, PONZA	DGR 2281/87	Lr. 6.7.1998 n.24

PIANI PAESISTICI ROMA	AMBITO TERRITORIALE	ADOZIONE	APPROVAZIONE
PTP N° 2/C	STRALCIO OSTIA LIDO NORD, PHEP	DGR 2267/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 2/B	XIII E XIV CIRCOSCRIZIONE	DGR 2269/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/0	AREA PICCOLOMINI	DGR 2284/87	Dec 231 del 29.5.1991
PTP N° 15/1	MARCIGLIANA	DGR 2282/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/2	INSUGHERATA	DGR 2283/87	Dec 755 del 22.7.1993
PTP N° 15/3	CECCHIGNOLA VALLERANO	DGR 9849/94	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/4	ARRONE GALERIA	DGR 2458/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/5	DECIMA TRIGORIA	DGR 4581/87	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/6	PINETO	DGR 4582/87	Dec 1229 del 7/8.3.1995
PTP N° 15/7	VEIO CESANO	DGR 10018/88	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/8	VALLE DEL TEVERE	DGR 5580/98	Dgr 2351 del 21.11.2000 proposta al cons. regionale
PTP N° 15/9	VALLE DELL'ANIENE	DGR 9250/95	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/10	VALLE DEI CASALI	DGR 7318/88	Lr. 6.7.1998 n.24
PTP N° 15/11	PENDICI CASTELLI	DGR 5579/98	Dec 74 del 10.10.2001

Chi ha redatto il PTPR

La redazione del PTPR è avvenuta all'interno della Struttura organizzativa regionale che ha utilmente sperimentato quanto indicato dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 che prevede particolari forme di incentivazione per gli incaricati del piano se interni alla pubblica amministrazione e previo intese oggetti di contrattazione decentrata regolarmente avvenuta.

In particolare il dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale della Direzione Urbanistica e Casa ha coordinato il gruppo di progettazione composto di 36 unità di cinque diverse direzioni regionali:

- Urbanistica e Casa (23);
- Ambiente e protezione civile (5);
- Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio (2);
- Agricoltura (4);
- Cultura (2).

La struttura si è avvalsa inoltre della collaborazione dell'Università di Roma Tre e del Ministero per i Beni e le attività Culturali con le relative Soprintendenze (n° 7) previa

sottoscrizione di uno specifico accordo di collaborazione interistituzionale (DGR n° 5814 del 3 novembre 1998).

La struttura è stata supportata da 12 tecnici, 3 architetti e 9 geometri, attualmente con contratto interinale, che hanno sviluppato tutta la parte di informatizzazione dei dati e la cui presenza è indispensabile nella futura fase di pubblicazione del piano e fino alla definitiva approvazione.

È stato altresì costituito un apposito Comitato Tecnico Scientifico.

Di seguito sono riportati i nominativi dei partecipanti al progetto.

Nucleo di progettazione: Arch. Daniele Iacovone, dott.ssa Marina Aiello, arch. Giuliana De Vito, arch. Giuseppe Franco, arch. Paolo B. Nocchi, Geom. Raffaele Perrone, dott.ssa Claudia Rocci, dott.ssa Maria Salvati;

Gruppo di lavoro: Arch. Emiliana Albertario, arch. Umberto Capiello, geom. Cinzia Bernardini, geom. Luigi Bonadonna, geom. Alfredo Canali, Geom. Giuseppe Crisci, geom. Valerio Donati, geom. Luciano Gentili, geom. Massimo Moscini, Geom. Pietro Pannone, geom. Augusto Pelliccia, geom. Sergio Pagliarani, arch. Domenico Siracusa, arch. Edoardo Sole;

Nucleo progettuale tematico: Arch. Antonino Bianco, dott. Claudio Cattena, arch. Angelo D'angelo, dott. Alessandro De Filippis, arch. Gianfranco De Marco, sig.ra Rita Denaro, geom. Dario Fiasco, sig. Alvaro Frasca, geom. Gianni Gianfrancesco, arch. Annalisa Gianfreda, geom. Andrea Granato, Geom. Alessandro Innocenzi, arch. Maria Gabriella Lalli, geom. Stefano Lo Fazio, arch. Francesco Paolo Lorigo, dott. Paolo Menna, arch. Giovanni Merloni, arch. Stefano Merola, arch. Valter Michisanti, geom. Francesco Pasqua, geom. Vittorio Pergolini, arch. Mario Pochesci, Geom. Guerrino Randolfi, geom. Carlo Recine, geom. Francesco Saverio Riccitelli, arch. Angelo Rubano, sig. Michele Serafini, dott. Lamberto Tizi

Consulenza specialistica:

Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura dell'Università degli Studi "Roma III":

Giovanni Caudo, arch. Stefano Magaudda, prof. G. Piccinato, prof. Vieri Quilici, Massimo Villa, prof. Pietro Ramucci (responsabile scientifico),

Consulenza informatica al GIS: soc. Ised Roma:

dott.ssa Lucia Oddone, Sig.ra Anna Benzi

Comitato scientifico:

Rappresentanti della Regione Lazio: arch. Antonino Bianco, dott. Vittorio Cao, dott. Raniero De Filippis, arch. Daniele Iacovone; dott.ssa Maria Cecilia Mazzi, dott. Sandro Salvatori, arch. Antonio Sperandio, arch. Fabrizio Vescovo.

Rappresentanti del Ministero per i Beni e le attività Culturali: dott.ssa Benedetta Adombri, arch. Anna Maria Affanni, dott.ssa Patrizia Auveli, dott. Alessandro Bedini, dott.ssa Irene Berlingò, arch. Carla Brusa, Ing. Franco Formosa, arch. Marco Morelli, dott.ssa Stefania Panella, arch. Rocco Tramutola, arch. Mariasanta Valenti, arch. Luigi Vergatini;

Rappresentante dell'Università degli studi di Roma Tre Di.P.S./A.:

prof. Vieri Quibici;

Rappresentante del Comune di Roma:

dott. Antonio Mucci.

Le informazioni di base

Il PTPR è stato redatto interamente in forma numerica sulla base della CTR in scala 1:10.000 che si compone di 537 sezioni.

È stato altresì utilizzato per le verifiche e l'aggiornamento le ortofoto del volo AIMA del 1996 acquistato in forma digitale.

La Direzione Regionale, in particolare l'Area Servizi Tecnici ha acquistato di recente le ortofoto (1:10.000) IT 2000 del 1998-99 a colori sempre in digitale della Compagnia Generali Riprese aeree di Parma, anch'esse utilizzate per il PTPR.

L'area Pianificazione Territoriale ha inoltre espletato la gara per la redazione della cartografia tematica dell'Uso del Suolo dell'intera regione sempre in scala 1:10.000 che potrà essere ben utilizzata per le precisazioni in sede di esame delle osservazioni, i lavori sono stati affidati e risultano in corso la conclusione è prevista per la primavera 2003.

Sono state inoltre utilizzate le informazioni in possesso del SIRA della Direzione Ambiente e Protezione Civile.

Infine la maggior parte dei dati riguardano informazioni originali e sono state prodotte dal gruppo di lavoro per il PTPR.

Le novità del PTPR

L'obbligo della redazione dei piani paesistici è contenuto nella legge 431 del 1985 (Galasso).

L'accingersi oggi a rivedere nel loro complesso i piani vigenti che avevano come riferimento soltanto la legge "Galasso" del 1985 e la legge del 1939 sulle bellezze naturali non può eludere di misurarsi con un quadro legislativo delle materie ambientali e culturali profondamente modificato nei diciassette anni che ci separano da quella data.

La specializzazione e l'evoluzione tecnica e normativa degli approcci nelle materie ambientali ed il loro sviluppo nell'azione amministrativa inducono la pianificazione paesistica a trovare un preciso e nuovo ambito in cui collocarsi.

Infatti successivamente alla legge Galasso sono state introdotte nel nostro ordinamento innumerevoli disposizioni, regionali, nazionali e comunitarie, che hanno da una parte ridotto il campo d'azione del piano paesistico dall'altra ne hanno specializzato ed ampliato di fatto le finalità.

Le disposizioni sulla difesa del suolo, sulla protezione civile, sulla salute, sulle valutazioni ambientali, sulla difesa dagli inquinamenti di acqua, aria e suolo hanno fatto sì che gli

aspetti relativi alle corrispondenti discipline scientifiche ed i relativi compiti istituzionali incrementi i rischi sulla salute delle specie e la vulnerabilità fisica del territorio, si distaccassero progressivamente dalle discipline che si occupano della salvaguardia dei beni culturali e dei beni naturali ed ambientali portando di fatto ad una specializzazione settoriale dei singoli aspetti.

Così i piani redatti negli anni successivi alla legge Galasso in assenza di tali più recenti disposizioni, nel considerare le categorie dei beni ivi elencati hanno spesso spinto le proprie informazioni conoscitive di base e le relative strutture normative ad interessarsi dei fattori di rischio ambientale, in qualche caso introducendo elementi di ambiguità e conflittualità fra discipline differenti, in quanto consideravano tali componenti di rischio spesso come elementi di innalzamento dei livelli di tutela paesaggistica generando una "invasione" di competenze spesso non sostanziata da una coerente appurato cognitivo e scientifico.

Le categorie di beni naturali sono state spesso considerate, anche per indicazione lessicale "zone di particolare interesse ambientale", dalla legge Galasso, anche sotto il profilo ambientale nel senso ecologico del termine.

Così il Piano Paesistico che la legge Galasso aveva già proiettato verso il superamento dello stretto ambito della tutela delle valenze territoriali estetiche e formali dichiarate di notevole interesse pubblico, si è sbilanciato troppo nell'ambito ambientale-ecologico.

E' quindi necessario oggi ridefinire la sfera di competenza della pianificazione paesistica, attraverso un più ampio approccio settoriale che comprenda e disciplini l'insieme dei beni del patrimonio naturale e culturale del territorio dalla stessa interessato,

Assumendo così le funzioni di un piano quadro settoriale di natura territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori culturali, paesistici e ambientali,

Nella consapevolezza che detti beni culturali e naturali non sono tutti ricompresi negli ambiti sottoposti a vincolo paesistico si rende necessario estendere seppur con differenti livelli di efficacia giuridica, il nuovo Piano Paesistico all'intero territorio della Regione Lazio.

Ad avvalorare tale impostazione sono state numerose iniziative e disposizioni intervenute dalla legge Galasso ad oggi:

la 1ª Conferenza Nazionale per il Paesaggio, promossa dal Ministero per i Beni e le attività Culturali nell'ottobre 1999, il Testo Unico in materia di Beni Culturali e Ambientali del dicembre 1999, l'Accordo Stato Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio dell'aprile 2001, e poi lo schema di sviluppo dello Spazio Europeo del maggio 1999 ed infine la "Convenzione Europea del paesaggio dell'ottobre 2000, il tutto ha creato i presupposti per un rinnovato interesse dell'azione regionale e nazionale sulle politiche per il paesaggio che possono prefigurare una nuova stagione di rivisitazione della pianificazione paesistica esistente e oggi in vigore.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale interessa l'intero ambito della Regione Lazio è un piano urbanistico territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali ai sensi dell'art. 149 del D.lgvo 490 del 29 ottobre 1999 ed in attuazione del comma 1 dell'art. 55 della l.r. 24 del 6 luglio 1998 nel testo in vigore.

Il PTPR si configura pertanto quale strumento di pianificazione territoriale di settore con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 della l.r. 38/99 "Norme sul Governo del Territorio"; in tal senso costituisce integrazione, completamento e aggiornamento del Piano Territoriale Generale Regionale (PTGR), adottato con DGR n. 2581 del 19 dicembre 2000.

Il PTPR ottempera agli obblighi previsti dall'art. 149 del D.lgvo 29 dicembre 1999 n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", applica i

principi, i criteri e le modalità contenuti nello "Accordo del 19 aprile 2001 fra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio" pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18 maggio 2001, ed assolve altresì l'adeguamento ivi previsto dall'art. 8, comma 2.

Il PTPR accoglie e trasferisce in ambito regionale gli obiettivi e le opzioni politiche per il territorio europeo relative ai beni del patrimonio naturale e culturale contenute nello "Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo" (SSSE), approvato dal Consiglio informale dei Ministri responsabili dell'assetto del territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, a Postdam il 10 e 11 maggio del 1999 nel testo in vigore.

Il PTPR applica altresì i principi contenuti nella "Convenzione Europea del Paesaggio", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 (la cui legge di ratifica è in corso).

Altro aspetto innovativo che si sta sviluppando nel PTPR riguarda la individuazione di obiettivi di qualità paesaggistica che si concretizzano in prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni tese a consentire, attraverso interventi concreti, l'attuazione della tutela per la conservazione e per la creazione dei paesaggi.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica riguardano:

- 1) - mantenimento delle caratteristiche dei paesaggi
 - valori costitutivi
 - morfologie
 - tipologie architettoniche
 - tecniche e materiali costruttivi tradizionali.
- 2) - linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti senza diminuire il pregio paesistico
 - salvaguardia delle aree agricole
- 3) - riqualificazioni parti compromesse o degradate
 - recupero dei valori preesistenti
 - creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati

Il perseguimento dei suddetti obiettivi avverrà, in coerenza con le azioni e gli investimenti di sviluppo economico e produttivo delle aree interessate attraverso:

- 1) progetti mirati;
- 2) misure incentivanti di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi;
- 3) indicazione di idonei strumenti di attuazione;

Come è fatto il piano

Il PTPR si compone di:

- Relazione generale;
- Norme;
- A – individuazione dei paesaggi – ambiti e sistemi: tavole 43, scala 1:25.000
- B – Beni Paesaggistici e ambientali: tavole 43, scala 1:25.000
- C – Beni del Patrimonio Naturale e Culturale: tavole 43, scala 1:25.000

Struttura del piano, norme e tavola A

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEL LAZIO – PTPR AMBITI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE – I PAESAGGI Nota metodologica

La redazione del nuovo PTPR prevede due attività fondamentali: la prima di tipo ricognitivo e conoscitivo più generale del territorio, la seconda più propriamente di pianificazione.

In particolare :

- ◇ La prima ha riguardato la ricognizione "certa" dei territori sottoposti a vincolo paesaggistico e la conoscenza più generale dell'intero territorio da assoggettare al piano
- ◇ Con la elaborazione del Piano sono stati definiti e individuati gli ambiti di tutela nonché i relativi elementi e valori paesistici da tutelare e valorizzare tramite una specifica normativa d'uso.

In questa sede si vuole offrire una breve sintesi metodologica riguardante la definizione degli ambiti paesistici del Piano.

SINTESI METODOLOGICA DI ELABORAZIONE DEL PIANO

La elaborazione del Piano si articola in quattro principali operazioni :

1. Definizione tipologica dei "paesaggi" in relazione alle caratteristiche geografiche del Lazio e alle configurazioni antropiche e ambientali del paesaggio;
2. riconduzione ad unità, secondo le suddette categorie, delle classificazioni delle aree ai fini della tutela disciplinate dai 27 piani territoriali attualmente vigenti;
3. elaborazione dell'impianto cartografico utilizzando il livello conoscitivo del territorio basato sui piani paesistici esistenti, integrato da aggiornamenti ed ulteriori elementi di conoscenza, e dal rilievo certo dei beni e dei territori sottoposti a vincolo paesaggistico;
4. definizione dell'impianto normativo basato sulla definizione delle attività, degli interventi e degli usi consentiti. Per tale elaborazione ci si avvarrà, anche, della base prescrittiva comune ai vari PTP vigenti, relativamente alle singole aree a caratteristiche omogenee. La normativa avrà, anche, contenuti propositivi e di valorizzazione del paesaggio.

La metodologia per la definizione e individuazione dell'impianto cartografico dei "paesaggi" si basa sul confronto tra le analisi delle caratteristiche geografiche del Lazio e le sue configurazioni paesaggistiche. Il confronto è determinato dal complesso di sistemi interagenti sia di tipo geografico : *i sistemi strutturanti il territorio del Lazio a carattere fisico e idrico*, sia paesaggistici: *i sistemi di configurazione del paesaggio a carattere naturalistico-ambientale e storico-antropico della regione*.

Il metodo è finalizzato alla ricomposizione, quanto più possibile, di tutti gli elementi che concorrono alla definizione del complesso concetto di paesaggio e delle sue molteplici componenti e letture : paesaggio antropico, paesaggio storico, paesaggio umano, paesaggio naturale, paesaggio ambientale, paesaggio percettivo, panoramico, territoriale ecc.

A tal fine, si è operata da un lato, l'analisi e l'individuazione dei sistemi strutturanti il territorio e dei corrispondenti **AMBITI GEOGRAFICI DEL LAZIO**, e, dall'altro i sistemi delle configurazioni del paesaggio e delle corrispondenti **CATEGORIE DI PAESAGGIO DEL PTPR**.

CARATTERI GEOGRAFICI DEL LAZIO – SCHEDA DI SINTESI

SISTEMI DEI CARATTERI STRUTTURANTI DEL TERRITORIO LAZIALE

- Sistema dei rilievi
- Sistema collinare
- Sistema delle aree pianeggianti
- Sistema delle valli fluviali
- Sistema costiero e isole

SISTEMI STRUTTURANTI E UNITA' GEOGRAFICHE

Sistema dei rilievi	L' Appennino centrale	<i>Monti della Laga, Terminillo e Duchessa, Simbruini, Ernici, Sabini, Prenestini, Lucretili</i>
	Rilievi preappenninici	<i>Monti Lepini Ausoni, Aurunci</i>
Sistema collinare	Complessi vulcanici	<i>Complesso della Tuscia (Monti Volsini, Ciitnini Sabatini) Colli Albani</i>
Sistema delle pianure	Maremma tirreniche	<i>Maremma Laziale, Campagna Romana, Agro pontino, Piana di Fondi</i>
Sistema delle valli fluviali	Valli fluviali principali	<i>Valle del Tevere, Valle dell'Aniene Valle del Sacco/Liri / Garigliano</i>
Sistema costiero e isole	Litorale costiero, rilievi, isole	<i>Fascia dunale e spiagge, laghi costieri di Sabaudia, Fogliano ecc., Promontorio di Gaeta, Monti della Tolfa e Monte Circeo, Isole Ponziane -</i>

PAESAGGI

La definizione delle tipologie di paesaggio è basata sulla conoscenza del territorio attraverso l'analisi delle specifiche caratteristiche storico - culturali, naturalistiche, ed estetico percettive e deriva dall'ipotesi che la rappresentazione del paesaggio sia riconducibile a due configurazioni fondamentali :

Il **paesaggio naturale** che concerne i fattori biologici e geomorfologici e il **paesaggio antropico** che concerne i fattori agroforestali e insediativi. Quest'ultimo a sua volta, quindi, può suddividersi ulteriormente in **Paesaggio agricolo** e **Paesaggio insediativo**.

Nella realtà, queste tre configurazioni generali del paesaggio sono costituite da diverse tipologie di paesaggio interagenti per cui per ogni configurazione useremo più opportunamente il termine "Sistema dei paesaggi".

Sistemi di configurazione del Paesaggio

A. SISTEMA DEI PAESAGGI NATURALI E SEMINATURALI

Paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali. Tale categoria riguarda principalmente aree interessate dalla presenza dei beni tutelati dall'articolo 146 del D.L.vo 490/99, aventi caratteristiche di naturalità, o territori più vasti che le ricomprendono anche se caratterizzati dal modo d'uso agricolo.

B. SISTEMA DEI PAESAGGI AGRICOLI

Paesaggi caratterizzati dalla vocazione agricola

C. SISTEMA DEI PAESAGGI INSEDIATIVI

Paesaggi caratterizzati da processi urbano-territoriali e storico-culturali

Ogni sistema di paesaggio è costituito da varie tipologie che chiameremo "Paesaggi"; queste, spesso, interagiscono tramite le cosiddette "aree di continuità paesaggistica" che si caratterizzano per essere elemento di connessione tra i vari tipi di paesaggio o per garantirne la fruizione anche visiva.

Tali sistemi possono inoltre essere sono caratterizzati da specificità che danno luogo alle "aree o ambiti soggetti a specifiche azioni di tutela e/o riqualificazione e valorizzazione" ovvero aree che non hanno connotazione autonoma ma sono interne alle configurazioni del paesaggio

“PAESAGGI”

SISTEMA DEI PAESAGGI NATURALI E SEMINATURALI

Paesaggio naturale

Paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geomorfologiche e vegetazionali. Tale categoria riguarda principalmente aree interessate dalla presenza dei beni tutelati dall'articolo 146 del D.L.vo 490/99 aventi caratteristiche di naturalità, anche quando interessati dal modo d'uso agricolo.

Paesaggio naturale di continuità

Aree che mantengono caratteri di naturalità, collocate internamente ad aree naturali o contigue ad esse ma parzialmente infrastrutturate e/o edificate che si caratterizzano per garantirne la fruizione.

Paesaggio naturale agrario

Aree prevalentemente a conduzione agricola caratterizzate dalla presenza di componenti naturali o immediatamente adiacenti alle aree di maggiore valore naturalistico di cui costituiscono irrinunciabile area di protezione che concorrono a costituire con queste complessi ambientali unitari.

SISTEMA DEI PAESAGGI AGRICOLI

Paesaggio agrario di rilevante valore

Aree costituite da comprensori a naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale, di grande ampiezza, profondità e omogeneità caratterizzate dal rilevante valore paesistico per la qualità estetico percettiva. *In questa tipologia di paesaggio sono da comprendere in prevalenza le aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata e le aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva anche in relazione alla estensione dei terreni (lettere a e b - parte dell'art. 53 Lr.38/99)*

Paesaggio agrario di valore

Aree la cui qualità paesistica è costituita dalla effettiva funzione agricola-produttiva, anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. *In questa tipologia sono da comprendere anche le aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola (lettere b - parte e c - parte della Lr.38/99)*

Paesaggio agrario di continuità

Aree connotate dall'uso agricolo ma parzialmente compromesse da utilizzazione diversa da quella agricola suscettibili di utilizzazione per la realizzazione di infrastrutture o servizi e interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti nonché per attività produttive compatibili con i valori paesistici. *In questa tipologia di aree sono da comprendere anche le aree caratterizzate da frammentazione fondiaria, diffusa edificazione (lettera c- parte della Lr.38/99) utilizzabili per l'organizzazione e lo sviluppo di centri rurali e di attività complementari ed integrate con l'attività agricola.*

SISTEMA DEI PAESAGGI INSEDIATIVI

Paesaggio dell'insediamento in evoluzione

Aree parzialmente edificate e in via di trasformazione o di sviluppo urbano compatibile

Paesaggio dell'insediamento urbano

Aree urbane consolidate di recente formazione

Paesaggio della rete infrastrutturale

Aree occupate dalla rete viaria, autostradale e ferroviaria ed aree immediatamente adiacenti ad essa da tutelare in ragione della funzione di connessione e fruizione anche visiva dei paesaggi circostanti.

Paesaggio dei centri storici ed aree di rispetto

Insedimenti storici urbani costituiti dai centri urbani e/o da nuclei di formazione non recente, intesi quali luoghi di testimonianza e memoria di determinate collettività, anche in rapporto alle caratteristiche fisiche e culturali di un territorio, comprendenti le relative fasce di rispetto intese a garantire la conservazione e la percezione.

Paesaggio dell'insediamento storico-archeologico diffuso

Paesaggi caratterizzati dalla presenza di insediamenti storici o di elementi puntuali, lineari o areali di carattere storico - archeologico che hanno avuto incidenza nella definizione della struttura territoriale o costituiscono tuttora testimonianza dei valori storico culturali.

Parchi e giardini storici

"Le ville, i parchi e i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali

"aree o ambiti soggetti a specifiche azioni di tutela e/o riqualificazione e valorizzazione" che non hanno connotazione autonoma ma sono interne alle configurazioni del paesaggio

Aree di tutela delle visuali

aree interne alle configurazioni del paesaggio e contenenti "Punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali"

Aree di recupero e valorizzazione paesistica

Aree interne alle configurazioni del paesaggio urbanizzate e non, degradate a causa di urbanizzazione, dalla diffusa incuria o dall'abbandono incluse aree da qualificare o che fanno parte di sistemi naturalistici originali o comunque di pregio paesistico e naturalistico che mostrano segni di deperimento ambientale.

SISTEMI DI PAESAGGIO – SCHEDA DI SINTESI

SISTEMA DEI PAESAGGI NATURALI	Paesaggio naturale
	Paesaggio naturale di continuità
	Paesaggio naturale agrario
SISTEMA DEI PAESAGGI AGRICOLI	Paesaggio agrario di rilevante valore
	Paesaggio agrario di valore
	Paesaggio agrario di continuità
SISTEMA DEI PAESAGGI INSEDIATIVI	Paesaggio dell'insediamento in evoluzione
	Paesaggio dell'insediamento urbano
	Paesaggio della rete infrastrutturale
	Paesaggio dei centri storici
	Paesaggio dell'insediamento storico diffuso
AREE CON CARATTERI SPECIFICI	Parchi e giardini storici
	Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica
	Aree o punti di visuale

In relazione al delicato passaggio dalla pianificazione attualmente vigente a la pianificazione futura è stato parallelamente affrontato uno studio delle classificazioni di zona dei PTP approvati (descrizione e normativa) per le quali la Lr.24/98 ha confermato, per quanto non in contrasto con le disposizioni contenute nella legge stessa, le previsioni dai PTP adottati.

Si è proceduto in primo luogo a ricondurre le classificazioni ai fini della tutela a **categorie di paesaggio** individuate in base a singoli elementi o valori paesistici da tutelare, valorizzare o recuperare o a loro associazioni. Sono stati inoltre registrati, per ogni categoria di paesaggio attribuita, i relativi **livelli di tutela**, misurati in base ad un'unica scala di valore, desumibili dalle specifiche disposizioni e indicazioni contenute nelle norme. (*vedi progetto di riconduzione*)

Ovviamente tale "riconduzione" ha dato luogo ad un largo ventaglio di associazioni di categorie e relativi livelli di tutela, derivante dalle diverse caratteristiche del territorio ma soprattutto dai diversi approcci metodologici all'analisi ed alla tutela del territorio adottati nei vari PTP. (*vedi allegati tabelle riconduzione dei PTP*).

Successivamente pertanto si è proceduto ad una verifica dei criteri adottati per la riconduzione delle classificazioni alle categorie di paesaggio e ai relativi livelli di tutela e alla eventuale correzione delle attribuzioni effettuate nonché al loro accorpamento al fine di eliminare eccessive differenziazioni dovute non già a diverse caratteristiche delle aree ma a descrizioni generiche o senza riscontro nella cartografia di riferimento.

Sono state inoltre registrate eventuali indicazioni contenute nelle norme di **azioni specifiche di tutela** (salvaguardia delle visuali) e/o **riqualificazione e valorizzazione** (recupero)

Sono state anche segnalate contraddittorietà tra la descrizione dell'area e le disposizioni specifiche della normativa di zona. (Vedi allegati risultati delle semplificazioni)

In una seconda fase è stata operata una ulteriore riconduzione delle associazioni di categoria \ livello di tutela a categoria \ tipo e infine alle tipologie di paesaggio individuate nel corso della analisi delle specifiche caratteristiche del territorio, delle loro correlazioni e integrazione. (vedi allegati ulteriori accorpamenti).

Quadro sintetico di riconduzione delle attribuzioni effettuate ai paesaggi

Categoria \ livelli	=catego ria tipo	Paesaggi
AI, AI*, AI-2, A2, AI-3	= A	PN Paesaggio naturale
AE 1, AE 1-3, FA1, FA2, FA3-1, FA3, FA 1-4	= FA	PNC Paesaggio naturale di continuità
AB 1, AB 1-2, BA 2-1, AB 2-3	= AB	PNA Paesaggio naturale agrario
B 2	= BI	PAR Paesaggio agrario di rilevante valore
B 3	= B 2	PA Paesaggio agrario di valore
BE3, BE 3-4, FB2, FB 3	= FB	PAC Paesaggio agrario di continuità
ED 1-3, E 2-3, E3, E3-4	= E1	PIE Paesaggio dell'insediamento in evoluzione
EAI-3, EB3, EB4-3, FE 2, FE4	= FE	
4	= E2	PIU Paesaggio dell'insediamento urbano
DI, DI-3	= D	Centri storici e beni di interesse storico monumentale
CI, CI-3, C3	= C	PIS Paesaggio dell'insediamento storico archeologico diffuso
Ville (Roma)	Ville	PG Parchi e giardini storici
FV (Roma TO a)		PIR Paesaggio della rete infrastrutturale
	R	R Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica
	V	V Aree o punti di visuale

Tale approccio alla pianificazione paesistica tiene conto delle indicazioni contenute nell'accordo Min. BCA e regioni per la pianificazione paesistica ai sensi art. 149 del D.L.vo 490/99 redatto anche nel rispetto dei contenuti della convenzione europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20/10/00 in particolare relativamente alle nozioni di salvaguardia e gestione dei paesaggi ed alle procedure di individuazione e valutazione dei paesaggi e di fissazione degli obiettivi di qualità paesaggistica per i paesaggi individuati, anche in relazione alle dinamiche di trasformazione, ai fattori di rischio ed alla individuazione di azioni di valorizzazione e recupero.

Con particolare riferimento ai :

contenuti

conoscitivo
prescrittivo
propositivo

criteri e modalità:

a) analisi caratteristiche

a.1) definizione degli elementi da tutelare, valorizzare, recuperare

b) individuazione fattori di rischio

b.1) comparazione con altri atti di programmazione e pianificazione

c) individuazione ambiti di tutela e valorizzazione (in funzione livello integrità e rilevanza valori paesistici)

d) **definizione obiettivi di qualità paesistica** da attribuire ad ogni ambito (mantenimento, sviluppo compatibile con riferimento particolare alle aree agricole, riqualificazione)

e) **determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica**

f) **definizione di norme prescrittive per la tutela e l'uso del territorio** ricadente negli ambiti

Fonti utilizzate:

legenda carta uso del suolo (Land Cover Corinne)

schema di sviluppo dello spazio europeo

PTP approvati/adottati

L. r. 24/98 e succ. modifiche

L. r. 38/99

Classificazione usi

Ambiti paesistici del Lazio

1 2 3 4	Appennino Centrale	Monti della Lega - Terminillo e Duchessa - Simbruini - Ernici - Sabini - Prenestrini - Lucatili
5	Rilievi Preappenninici	Monti Lepini - Monti Ausoni - Monti Aurunci
6 7 8 9	Complessi Vulcanici	Tuscolana e Colli Albani
10 11	Valli Fluviali	Tevere - Liri - Gargigliano
12	Campagna Romana	
13 14	Maremma Tirrenica	Maremma Laziale - Litorale Romano - Agro Pontino - Pianis di Fondi
15 16	Rilievi Costieri e isole	Monti della Tolfa - Monte Circeo - Promontorio di Gaeta - Isole Pontine

Sistema del Paesaggio Naturale

PN	Paesaggio Naturale
PNC	Paesaggio Naturale di Continuità
PNA	Paesaggio Naturale Agrario
	Fascie di Rispetto delle Coste Marine, Laquali e dei Corsi d'Acqua

Sistema del Paesaggio Agrario

PAR	Paesaggio Agrario di Rilevante Valore
PAV	Paesaggio Agrario di Valore
PAC	Paesaggio Agrario di Continuità

Sistema del Paesaggio Insediativo

	Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici ed Aree di Rispetto
	Parchi Ville e Giardini Storici
PTU	Paesaggio degli Insediamenti Urbani
PIE	Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione
PTS	Paesaggio dell'insediamento Storico Diffuso
	Reti Infrastrutture e Servizi

R	Ambiti di Recupero e Valorizzazione Paesistica
V	Aree o Punti di Visuale

**Schema esemplificativo della norma di un tipo
di paesaggio**

Art. Paesaggio dell'insediamento in evoluzione

Aree parzialmente edificate e in via di trasformazione, o di sviluppo urbano compatibile

Tab. A) Definizione degli obiettivi di qualità paesistica e degli usi compatibili

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Definizione obiettivi di qualità paesistica di salvaguardia, gestione e valorizzazione dei paesaggi (salvaguardia, mantenimento e conservazione, gestione e sviluppo compatibile con riferimento particolare alle aree agricole, valorizzazione e riqualificazione) e delle azioni di tutela e valorizzazione	Fattori di rischio e detrattori ambientali	Definizione degli usi compatibili e delle trasformazioni connesse	
			Usi consentiti	Tipi di trasformazione
<p>Insedimenti residenziale discontinuo rado e nucleiforme Con superficie occupata >30% e <80% dell'unità cartografata Aree verdi urbanizzate (villor comunali, giardini pubblici e privati comprensivi dei manufatti interni al perimetro; aree utilizzate per campeggi, attività sportive, parchi di divertimento comprese le strutture annesse di servizio; cimiteri) Insediamenti industriali, commerciali e dei grandi impianti di servizio con superficie coperta >50% Aree utilizzate a depositi o smistamento merci Aree in corso di trasformazione Aree con caratteristiche compatibili con l'edificazione</p>	<p>Gestione dell'ecosistema urbano Mediante - Controllo espansione - Commistione funzioni - Conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua)</p> <p>Riqualificazione e recupero della struttura degli insediamenti e dei paesaggi urbani - incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico - conservazione e ricomposizione di insienti architettonici da ristrutturare - Conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale</p>	<p>Costruzioni sovradimensionate rispetto all'ambiente circostante</p> <p>Danni dovuti allo sfruttamento incontrollato di terreni a rischio Geologico</p>	<p>Uso insediativo Residenziale Ricettivo turistico Terziario Commerciale Produttivo Grandi infrastrutture</p>	<p>Possibilità di varianti ai SUV per localizzazione insediamenti Residenziali Commerciali e terziari Artigianali Viabilità e infrastrutture a rete Parchi urbani</p>

Art. Paesaggio dell'insediamento in evoluzione

Aree parzialmente edificate e in via di trasformazione o di sviluppo urbano compatibile

Tab. A) Definizione degli obiettivi di qualità paesistica e degli usi compatibili

Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Definizione obiettivi di qualità paesistica di salvaguardia, gestione e valorizzazione dei paesaggi (salvaguardia, mantenimento e conservazione, gestione e sviluppo compatibile con riferimento particolare alle aree agricole, valorizzazione e riqualificazione) e delle azioni di tutela e valorizzazione	Fattori di rischio e detrattori ambientali	Definizione degli usi compatibili e delle trasformazioni connesse	
			Usi consentiti	Tipi di trasformazione
<p>Insedimenti residenziale discontinuo rado e nucleiforme Con superficie occupata >30% e <80% dell'unità cartografata Aree verdi urbanizzate (ville comunali, giardini pubblici e privati comprensivi dei manufatti interni al perimetro; aree utilizzate per campeggi, attività sportive, parchi di divertimento comprese le strutture annesse di servizio; cimiteri) Insediamenti industriali, commerciali e dei grandi impianti di servizio con superficie coperta >50% Aree utilizzate a depositi o smistamento merci Aree in corso di trasformazione Aree con caratteristiche compatibili con l'edificazione</p>	<p>Gestione dell'ecosistema urbano Mediante - Controllo espansione - Commistione funzioni - Conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua)</p> <p>Riqualificazione e recupero della struttura degli insediamenti e dei paesaggi urbani - incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico - conservazione e ricomposizione di insiemi architettonici da ristrutturare - Conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale</p>	<p>Costruzioni sovradimensionate rispetto all'ambiente circostante</p> <p>Danni dovuti allo sfruttamento incontrollato di terreni a rischio Geologico</p>	<p>Uso insediativo Residenziale Ricettivo_turistico o Terziario Commerciale Produttivo Grandi infrastrutture</p>	<p>Possibilità di varianti ai SDV per localizzazione insediamenti residenziali Commerciali e terziari Artigianali Viabilità e infrastrutture a rete Parchi urbani</p>

PIE paesaggio degli insediamenti in evoluzione				base
		TIPO DI AZIONE/TRASFORMAZIONE		
Discipline delle azioni orientate alla tutela dei sistemi idrogeologici e morfologici vegetazionali	1,1	tutela geologica e idrogeologica	tutela della duna tutela delle rocce nude	le conformazioni rocciose in quanto elementi caratterizzanti il paesaggio non devono essere alterate ma debbono essere mantenute nel loro aspetto attuale
		Tutela e rafforzamento della vegetazione naturale esistente	vegetazione dei corsi d'acqua fondovalle umidi	obbligo di conservare, integrare e/o riqualificare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio
	1,2	nuovi impianti vegetazionali	alberature aree di margine e di crinale	obbligo di rispettare tutti i filari o i gruppi arborei esistenti; alberature di nuovo impianto con andamento a filare anche non regolare che sottolinei l'andamento morfologico
			alberature circostanti insediamenti sparsi o tessuti edilizi	obbligo di schermare i nuovi manufatti con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare doppio o triplo
alberature di margini stradali			obbligo di allineare strade nuove ed esistenti nonché conservare e rafforzare alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali	
		giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 Lr. 74/99	obbligo di conservare, integrare e/o riqualificare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio	
Disciplina relativa all'uso agricolo e delle trasformazioni edilizie ad esse connesse	2,1	conservazione modo d'uso agricolo e silvopastorale		consentito mantenimento uso agricolo ove esistente
	2,2	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola		
	2,3	interventi per lo sviluppo delle attività zootecniche		
	2,4	manufatti necessari alla conduzione del fondo	nuova costruzione o ampliamento manufatti esistenti	
			limiti di cubatura consentiti	
	2,5	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli		
	2,6	edificazione residenza agricoltore		
	2,7	interventi su manufatti esistenti		consentito lettere a,b,c , nonché lettera d) previo SIP
	2,8	strutture per agriturismo		consentite nei limiti SUV
	2,9	centri rurali	recupero centri esistenti	consentito lettere a,b,c , nonché lettera d) previo piano di recupero
nuova formazione			consentiti nei limiti SUV previo piano attuativo corredato del SIP	
Disciplina delle trasformazioni urbanistiche		interventi di ristrutturazione urbanistica		consentiti nei limiti previsti per le edificazioni dai SUV previo piano attuativo corredato del SIP
		interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 34 e.7)		consentite se correlate all'edificazioni previste dai SUV

PIE paesaggio degli insediamenti in evoluzione			base
		TIPO DI AZIONE/TRASFORMAZIONE	
		varianti agli strumenti urbanistici	consentite varianti nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi
Disciplina relativa all'uso insediativo residenziale e servizi per la residenza ed alle trasformazioni edilizie ad esso connesse		costruzione di manufatti fuori terra o interrati (c.1)	consentiti nei limiti previsti per le edificazioni dai SUV previo piano attuativo corredato del SIP. Il piano attuativo deve essere corredato di indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra, per la vegetazione; gli edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti allineati lungo strade edificate e garantire la qualità architettonica. Per limiti di edificabilità vedi prescrizioni specifiche ove esistenti.
		interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 34 e.2)	consentito l'adeguamento funzionale di servizi esistenti e la realizzazione di servizi correlati ai nuovi insediamenti da prevedere nel piano attuativo o per reperimento standards zone limitrofe previo SIP
		ampliamenti di manufatti esistenti all'esterno della sagoma esistente compresi pertinenziali superiori al 20% (art. 34 e.6)	consentiti
		installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (e.5)	
Disciplina relativa alla qualità e alla finitura degli elementi architettonici degli edifici, delle recinzioni e di altri elementi dell'arredo urbano		coperture	costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in legno, coi mattoni e intonaco a raso o cemento anato in vista sono consentite ove tale finitura costituisca elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.

PIE paesaggio degli insediamenti in evoluzione			base
	TIPO DI AZIONE/TRASFORMAZIONE		
	qualità delle finiture, colori, materiali		costituzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: rasatura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a caso, intonaco e lime a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con intonaci con intonaco a resina o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisca elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
	recinzioni		secondo prescrizioni specifiche
	elementi di arredo urbano		secondo prescrizioni specifiche
	cartelloni pubblicitari		subordinati a valutazioni di compatibilità
Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio edilizio esistente	interventi su manufatti esistenti di valore storico-archeologico	restauro e risanamento conservativo c)	consentito
	interventi su manufatti esistenti di valore storico-monumentale	restauro e risanamento conservativo c)	consentito
		manutenzione ordinaria a)	consentito
	interventi su manufatti esistenti di valore architettonico o estetico tradizionale	restauro e risanamento conservativo c)	consentito
		manutenzione ordinaria a)	consentito
	interventi su manufatti edificati nel rispetto degli SUV	manutenzione straordinaria b)	consentito
		restauro e risanamento conservativo c)	consentito
		manutenzione ordinaria a)	consentito
manutenzione straordinaria b)		consentito	
	interventi di ristrutturazione edilizia d)	consentiti	
interventi su manufatti edificati in parziale difformità dai SUV ma compatibili con la tutela	lettere a), b), d) con condizioni	consentiti	
manufatti realizzati al di fuori dei SUV incompatibili con la tutela	non suscettibili di adeguamento	eliminazione manufatti incompatibili con la tutela anche con rilocalizzazione	
	suscettibili di adeguamento	adeguamento alle prescrizioni per le finiture e la qualità dei manufatti	

PIE passaggio degli insediamenti in evoluzione			base
	TIPO DI AZIONE/TRASFORMAZIONE		
Disciplina relativa all'uso produttivo industriale e artigianale, commerciale e terziario ed alle trasformazioni edilizie ad esse connesse	laboratori artigianali	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti nei limiti previsti dai SUV e subordinatamente a valutazione di compatibilità
		nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	consentiti nei limiti previsti dai SUV e subordinatamente a valutazione di compatibilità previo SIP
	strutture commerciali e terziarie	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti nei limiti previsti dai SUV subordinatamente a valutazione di compatibilità
		nuova realizzazione	consentiti nei limiti previsti dai SUV subordinatamente a valutazione di compatibilità previo SIP
	servizi pubblici generali	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti adeguamento dei servizi esistenti
		nuova realizzazione	consentiti nei limiti dei SUV subordinatamente a valutazione di compatibilità previo SIP
	strutture produttive industriali	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
		nuova realizzazione	
	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (c.5)		
disciplina relativa ad altre attività che comportino occupazione anche temporanea del suolo	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (c.7)	recupero e ampliamenti	
		nuova realizzazione	
	depositi merci o materiali (c.7)	nuova realizzazione	
		recupero e ampliamenti	
discariche	recupero e ampliamenti		
	nuova realizzazione		
Disciplina relativa all'uso turistico ricettivo e sportivo-recreativo-culturale e per il tempo libero e trasformazioni edilizie connesse	insediamenti turistici e alberghieri	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentite lettere a) b) c) d) ampliamenti subordinati a valutazione di compatibilità previo SIP
		nuova realizzazione	consentita subordinatamente a valutazione di compatibilità previo SIP
	strutture scientifiche e centri culturali	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito
		nuova realizzazione	consentita
	musei	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito
		nuova realizzazione	consentita

PIE paesaggio degli insediamenti in evoluzione			basa	
	TIPO DI AZIONE/TRASFORMAZIONE			
	impianti sportivi coperti	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti	
		nuova realizzazione	consentiti	
	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti	
		nuova realizzazione	consentiti	
Disciplina relativa ad impianti e reti tecnologici	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 34 e.3)		subordinato valutazione di compatibilità paesistica previo SIP	
	installazione di torri e tralicci per impianti radioelettrici e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 34 e.4)		subordinato valutazione di compatibilità paesistica previo SIP	
Disciplina relativa ai movimenti di terra	scavi o sbancamenti			
	movimenti di terra		consentiti relativi ad edificazione consentita che deve seguire, ove possibile il profilo naturale del terreno salvo terrazzamenti o riporti non superiori a ml 1,50	
	consolidamento e modellamenti di terreno			
Disciplina relativa alle infrastrutture e attrezzature per la mobilità	nuove infrastrutture di trasporto	inquinanti di servizio alla viabilità	subordinato a SIP	
		viabilità locale	consentiti tutti gli interventi relativi alla viabilità correlata agli usi compatibili	
		nuovi tracciati ferroviari	subordinato valutazione di compatibilità paesistica previo SIP	
		grandi viabilità	subordinato valutazione di compatibilità paesistica previo SIP	
	viabilità di servizio all'attività agricola e ad altre attività con essa compatibile			
	percorsi pedonali e sentieri naturalistici			
	piste ciclabili		consentiti	
	parcheggi e piazzole di sosta		consentite piazzole di sosta, parcheggi subordinati a SIP	
	infrastrutture di trasporto esistenti	conservazione		consentite
		limitate trasformazioni		consentite
potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente			subordinato valutazione di compatibilità paesistica previo SIP	
grandi infrastrutture al servizio della mobilità	porti, aeroporti		subordinato valutazione di compatibilità paesistica previo SIP	
	noddi di scambio		subordinato valutazione di compatibilità paesistica previo SIP	

Tavola B legenda e dati sintetici

DATI SINTETICI DELLA TAVOLA B : BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

tipologia	quant.	%	% totale	area mq.	area mq. Totale	territorio regionale mq.
BENI CON DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO						
a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini	146	1,35		4.955.632,44		
c) e d) beni d'insieme: vaste località, bellezze panoramiche	316	39,29	40,67	6.759.936.588,47	6.997.050.465,63	17.206.562.810,73
c) e d) beni d'insieme: vaste località, bellezze panoramiche per aree di interesse archeologico alla lett. M) art. 146 Dlg.vo	17	0,03		232.158.244,72		
BENI TUTELATI PER LEGGE						
a) costa del mare - art. 5 L.R. 24/98	324 km	0,50		86.885.134,58		17.206.562.810,73
b) costa dei laghi - art. 6 L.R. 24/98	351	1,10		189.894.432,32		17.206.562.810,73
c) corsi delle acque pubbliche - art. 7 L.R. 24/98	1.400					17.206.562.810,73
d) montagne sopra i 1200 m. - art. 8 L.R. 24/98	174	5,67		975.963.019,69		17.206.562.810,73
f) parchi e riserve naturali - art. 9 L.R. 24/98	61	12,17		2.094.153.980,24		17.206.562.810,73
g) aree boscate - art. 10 L.R. 24/98						17.206.562.810,73
h) uso civico - art. 12 L.R. 24/98	29	1,46		251.935.278,00		17.206.562.810,73
i) zone umide - art. 12 L.R. 24/98	72	1,32		227.114.734,62		17.206.562.810,73
m) aree di interesse archeologico - art. 13 e 22 L.R. 24/98	1.084	14,25		2.452.066.664,00		17.206.562.810,73
m) centri antichi e necropoli - beni areali	87	0,19		33.978.654,00		
m) aree di interesse archeologico - beni puntuali (fascia di rispetto)	6.703	2,95	3,14	508.870.163,00	542.848.817,00	17.206.562.810,73
m) aree di interesse archeologico - beni lineari (fascia di rispetto)	1.213					

Beni con dichiarazione di notevole interesse pubblico (vincoli dichiarativi)

- artt. 14 - 15 - 16 L.R. 24/98 - art. 139 Dlg.vo 490/99 - lettere:



ab058_001

a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini;



cd058_001

c) e d) beni d'insieme: vaste località, bellezze panoramiche;



cdm058_001

c) e d) beni d'insieme: vaste località, bellezze panoramiche per aree di interesse archeologico alla lett. m) art. 146 Dlg.vo 490/99

cdm058_001*

beni con dichiarazione di vincolo già pubblicato ed in corso di approvazione (artt. 140 e 144 D.Lgvo n.490/99 - L.R. 17/08/93, n.37)

Beni tutelati per legge (vincoli ricognitivi)

N.B.: Le aree indicate nel co. 2 dell'art. 146 Dlg.vo 490/99 non sono individuate nel presente elaborato.

- art. 146 comma 1 Dlg.vo 490/99 - lettere:



a058_01

a) costa del mare - art. 5 L.R. 24/98




b058_001

b) costa dei laghi - art. 6 L.R. 24/98




c058_001

c) corsi delle acque pubbliche - art. 7 L.R. 24/98



d058

d) montagne sopra i 1.200 m - art. 8 L.R. 24/98



f058_001

f) parchi e riserve naturali - art. 9 L.R. 24/98



g058


g) aree boscate - art. 10 L.R. 24/98

N.B.: Le aree boscate percorse da incendi non sono rappresentate nel presente elaborato.

h058_001


h) uso civico - art. 12 L.R. 24/98

N.B.: Gli usi civici non sono individuati nel presente elaborato.



i058_01

i) zone umide - art. 12 L.R. 24/98



m058_001

m) aree di interesse archeologico - art. 13 e 22 L.R. 24/98



m058_001

m) centri antichi e necropoli - beni areali



mp058_001

m) aree di interesse archeologico - beni puntuali (fascia di rispetto)



ml058_001

m) aree di interesse archeologico - beni lineari (fascia di rispetto)

N.B.: i beni tutelati per legge di cui alle: lett. e) ghiacciai e circhi glaciali e l) vulcani, non sono presenti nel territorio della Regione Lazio;













Gli archivi numerici delle informazioni contenute nel presente elaborato costituiscono il Sistema Informativo Territoriale del PTPR, art. 3 della L.R. 24/98, originato dalla Carta Territoriale Regionale scala 1:10.000.

Tavola C legenda e dati sintetici
















DATI SINTETICI DELLA TAVOLA C : BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

tipologia	quantità	percentuale	area mq.	territorio regionale mq.
BENI DEL PATRIMONIO NATURALE				
zone a conservazione speciale	183	0,02	3305126,189	17206582811
siti d'interesse nazionale	79	2,20	378967088,9	
zone a protezione speciale	42	1,43	248622695,8	
ambiti di protezione di attività venatorie	132	9,36	1610788340	
oasi faunistiche	2	0,02	2507093,794	
zone a conservazione speciale	22	0,65	111571140,2	
piano regionale parchi	81	42,05	7235453968	
pascoli, ecc	2054	8,94	1537467915	
geotopi	114	0,04	6443500	
BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE				
SISTEMA DI INSEDIAMENTO AGRICOLI				
ambito legnoso agricolo - ISTAT '94	2387	12,75	2194116652	
SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO				
beni d'interesse archeologico	155	0,35	60252348	
centri antichi	178	0,21	36170436	
viabilità antica	1023	0,00	0	
acquedotti emergenti e sotterranei	177	0,30	51113697	
beni puntuali archeologici	367	0,03	5904418	
SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO				
beni d'interesse monumentali	142	0,00	0	
centri e nuclei storici	539	0,18	30639885	
parchi e giardini	56	0,04	7335456	
viabilità storica	1297	0,00	0	
beni puntuali storici	833	0,00	0	
SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO				
città di fondazione	7	0,01	1297278	
ferrovie	551	1,36	234384718	
viabilità di grande comunicazione	1272	1,16	200084546	

Beni del Patrimonio Naturale

	sic_001	Zone a conservazione speciale - Direttiva Comunitaria 92/43/CEE(Habitat) Bioitaly D.M. 03.04.2000 Siti di interesse comunitario;
	snr_001 sir_001	Siti di interesse nazionale e regionale
	zps_001	Zone a protezione speciale Direttiva Comunitaria 79/409/CEE(Conservazione uccelli selvatici)
	apv_001	Ambiti di protezione delle attività venatorie (AFV, Bandite, ZAC, ZRC, FC) L.R. 02/05/1995 n. 17 - DCR 29/07/98 n. 450
	of_001	Oasi faunistiche incluse nell'elenco nazionale delle aree protette Conferenza Stato-Regioni Delibera del 20.07.2000
	zcp_001	Zone a conservazione speciale
	 sp_001	Schema del piano regionale dei parchi - art. 46 L.R. 29/97 Areali e puntuali
		Pascoli, rocce aree nude (Corine Land Cover)
	acc_001	Canali artificiali e altri corsi d'acqua (fascia di rispetto 50 mt)
	 geo_001	Geotipi (caratteri geomorfologici) Areali e puntuali (fascia di rispetto 100 mt)

Beni del Patrimonio Culturale

		<u>Sistema dell'insediamento agricolo:</u> Ambito di legnoso agrario, (ISTAT '94)
	a_001	<u>Sistema dell'insediamento archeologico:</u> Beni di Interesse archeologico art. 2 co. 1 lett. a) e b) co. 2 lett. a) - DLgvo 490/99
	ca_001	Centri antichi, necropoli, abitati (Forma Italiae - Carta del Prof. Giuseppe Lugli)
	va_001	Viabilità antica principale e secondaria (fascia di rispetto 100 mt e 50 mt) (Forma Italiae - Carta del Prof. Giuseppe Lugli)
	aa_001	Aquedotti emergenti e sotterranei (fascia di rispetto 100 mt e 50 mt) (Forma Italiae - Carta del Prof. Giuseppe Lugli)
	ap_001	Beni puntuali (fascia di rispetto 100 mt)
	s_001	<u>Sistema dell'insediamento storico:</u> Beni di Interesse monumentale e storico art. 2 co. 1 lett. a) e co. 2 lett. f) - DLgvo 490/99
	cs_001	Centri e nuclei storici - complessi monumentali art. 60 co. 1 L.R. 38/98
	pv_001	Parchi giardini ville storiche art. 15 L.R. 24/98, art. 60 co.2 L.R. 38/99
		Viabilità storica art. 60 co. 2 L.R. 38/98
	sp_001	Beni puntuali (fascia di rispetto 100 mt) art. 60 co. 2 L.R. 38/98
	cc_001	<u>Sistema dell'insediamento contemporaneo:</u> Città di fondazione L.R. n.27 del 20.11.2002 e complessi urbanistici e architettonici;
		Viabilità di grande comunicazione e ferrovia (fascia di rispetto 100 mt)
	ic_001	Grandi infrastrutture (aeroporti, porti, intermodali, per l'energia)
	cp_001	Beni puntuali

Allegati normativi:

- a) testo unico in materie di beni culturali e ambientali
- b) accordo stato-regioni in materia di paesaggio
- c) convenzione europea sul paesaggio

Allegato a

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 dicembre 1999

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENOLA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 05081

N. 229/L

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 490.

**Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352.**

Articolo 137

*Omessa restituzione di documenti per l'esportazione**(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)*

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea a norma del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

TITOLO II

Beni paesaggistici e ambientali

Capo I

Individuazione

Articolo 138

Beni ambientali

1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione:

- a) i beni e le aree indicati all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;
- b) i beni e le aree indicati all'articolo 146.

Articolo 139

*Beni soggetti a tutela**(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)*

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 140

Elenchi

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, art. 31; decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio.
4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle località da tutelare.
5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse località contenute negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

Articolo 141

Approvazione dell'elenco

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
2. La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esamina le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.

Articolo 142

Pubblicità dell'elenco

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. L'elenco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
2. Copia della *Gazzetta Ufficiale* è affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.

Articolo 143
Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b)
dell'articolo 139

(Legge 29 giugno 1959, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Sulla base dell'elenco dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, la Regione emette il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a richiesta della stessa Regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il Comune con le modalità previste all'articolo 142, comma 2.

Articolo 144
Integrazione degli elenchi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)

1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139, su proposta del soprintendente competente.
2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto dall'articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.
4. L'integrazione dell'elenco è approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.

Articolo 145
Revoca o modifica degli elenchi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)

1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni previste dall'articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

Articolo 146
Beni tutelati per legge

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti
dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater)

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

- b) i territori contigui ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

Articolo 147

Censimento e catalogazione

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)

1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea all'identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d'intesa con la Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi informatici tra loro compatibili e intercambiabili.

Articolo 148

Convenzioni internazionali

1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni in materia, rese esecutive in Italia.

Capo II Gestione dei beni

Articolo 149 Piani territoriali paesistici

(Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)

1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.

Articolo 150 Coordinamento della disciplina urbanistica

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n. 5;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 1)

1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

Articolo 151 Alterazione dello stato dei luoghi

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurre modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.

Articolo 152

Interventi non soggetti ad autorizzazione

*(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12
aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)*

1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:
 - a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Articolo 153

Inibizione o sospensione dei lavori

*(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e 4)*

1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facoltà di:
 - a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
 - b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144.
3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.

Articolo 154

*Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori**(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)*

1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

Articolo 155

*Interventi soggetti a particolari prescrizioni**(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)*

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.

Articolo 156

Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 516, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertita con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lett. d e art. 6)

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.
3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.

Articolo 157
Cartelli pubblicitari

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Articolo 158
Colore delle facciate dei fabbricati

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 32, commi 1 e 2)

1. La Regione può ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.

Articolo 159
Vigilanza

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 32, commi 1 e 2 e comma 12 aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

Articolo 160
*Notifiche eseguite ed elenchi compilati
ai sensi della normativa previgente*

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)

1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.

Articolo 161
Regolamento

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Articolo 162

Disposizione transitoria

(Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-ter e 1-quinquies)

1. Fino all'approvazione dei piani previsti all'articolo 149 non è concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.

Capo III

Sanzioni penali e amministrative

Articolo 163

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies)

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla Regione ed al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Articolo 164

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

Articolo 165

*Violazione in materia di collocamento
o affissione di mezzi di pubblicità*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 2 e 4;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)

1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità adottato dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dell'articolo 157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dall'autorità amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 166

Norme abrogate

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - legge 1 giugno 1939, n. 1089;
 - legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - legge 2 aprile 1950, n. 328;
 - legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
 - decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;
 - legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell'articolo 2;
 - legge 3 febbraio 1971, n. 147;
 - legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;
 - decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487;
 - legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15 - 21;
 - decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82, commi 3 e seguenti;
 - legge 23 luglio 1980, n. 502;
 - legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all'articolo 1;
 - decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies;
 - legge 5 giugno 1986, n. 253;
 - decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all'articolo 4-bis;
 - legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all'articolo 17, comma 24;
 - decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;
 - decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368;
 - decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater;
 - legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente all'articolo 1, commi 2 e 4;
 - legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5;
 - legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8;
 - legge 13 novembre 1997, n. 395;

- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.
2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico, rispettivamente, "Ministro" e "Ministero".

Allegato b

ACCORDO. 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, e, in particolare gli articoli 4, 52 e 54;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, e in particolare gli articoli 149 e 150;

Vista la convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro per i beni e le attività culturali con nota dell'11 aprile 2001, predisposto sulla scorta dei risultati dei lavori della commissione di riforma della normativa in materia di tutela paesaggistico-ambientale, costituita con decreto ministeriale del 6 giugno 2000;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno proposto un emendamento all'art. 1 del testo dell'accordo in oggetto, che è stato accolto dal rappresentante del Governo;

d) definizione degli obiettivi di qualità paesistica indicati nell'art. 4;

e) determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;

f) definizione di norme prescrittive per la tutela e l'uso del territorio ricadente negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 3.

Art. 3.

Ambiti di tutela e valorizzazione

1. La pianificazione paesistica regionale disciplina le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici. A tal fine la pianificazione individua i differenti ambiti territoriali, da quelli di elevato pregio paesistico fino a quelli compromessi o degradati.

Art. 4.

Obiettivi di qualità paesistica

1. In funzione dei diversi livelli di valori riconosciuti sono attribuiti a ciascun ambito territoriale corrispondenti obiettivi di qualità paesistica.

2. Tali obiettivi perseguono in particolare:

a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;

b) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;

c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

Art. 5.

Strumenti di incentivazione

1. La pianificazione paesistica individua progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale, con la indicazione dei relativi strumenti di attuazione.

Art. 6.

Consultazione pubblica

1. Nei procedimenti di redazione della pianificazione paesistica sono assicurate la concertazione istituzionale e le più ampie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.

Art. 7.

Coordinamento con altri strumenti di pianificazione

1. La pianificazione paesistica prevede le misure di coordinamento con la pianificazione territoriale e settoriale nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.

2. Gli enti locali conformano, secondo quanto previsto dall'art. 150, comma 2, del testo unico, i propri strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesistica, nell'osservanza delle modalità e dei tempi da essa stabiliti. In caso di inottemperanza, la regione provvede in via sostitutiva.

Art. 8.

Attuazione della pianificazione paesistica

1. Nell'attività di pianificazione paesistica prevista dall'art. 149 del testo unico le regioni si conformano ai criteri e alle modalità prescritti dal presente accordo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le regioni che hanno redatto i piani di cui all'art. 149 del testo unico, verificano con apposito atto la compatibilità tra le disposizioni di detti piani e le previsioni del presente accordo. Le regioni nei due anni successivi provvedono, ove necessario, per l'adeguamento della pianificazione paesistica, attraverso l'adozione di apposito atto.

3. A tale adeguamento le regioni possono procedere, unitamente alla soprintendenza regionale ed alle soprintendenze competenti per materia, nelle forme di cui all'art. 150, comma 3 del testo unico.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora le regioni non adempiano al disposto del comma 2, si applica l'art. 149, comma 3 del testo unico.

Art. 9.

Controllo sugli interventi

1. Le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione paesistica, per la verifica di compatibilità degli interventi proposti, individuano la documentazione necessaria ed accertano:

a) la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;

b) la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica;

c) la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani.

2. La proposta di intervento individua comunque lo stato attuale dell'area interessata e i suoi valori paesistici, nonché gli eventuali impatti delle trasformazioni proposte sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

3. L'autorizzazione rilasciata ai fini della verifica di compatibilità paesistica costituisce provvedimento separato e preliminare rispetto alla concessione edilizia.

d) definizione degli obiettivi di qualità paesistica indicati nell'art. 4;

e) determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;

f) definizione di norme prescrittive per la tutela e l'uso del territorio ricadente negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 3.

Art. 3.

Ambiti di tutela e valorizzazione

1. La pianificazione paesistica regionale disciplina le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici. A tal fine la pianificazione individua i differenti ambiti territoriali, da quelli di elevato pregio paesistico fino a quelli compromessi o degradati.

Art. 4.

Obiettivi di qualità paesistica

1. In funzione dei diversi livelli di valori riconosciuti sono attribuiti a ciascun ambito territoriale corrispondenti obiettivi di qualità paesistica.

2. Tali obiettivi perseguono in particolare:

a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;

b) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;

c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

Art. 5.

Strumenti di incentivazione

1. La pianificazione paesistica individua progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale, con la indicazione dei relativi strumenti di attuazione.

Art. 6.

Consultazione pubblica

1. Nei procedimenti di redazione della pianificazione paesistica sono assicurate la concertazione istituzionale e le più ampie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.

Art. 7.

Coordinamento con altri strumenti di pianificazione

1. La pianificazione paesistica prevede le misure di coordinamento con la pianificazione territoriale e settoriale nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.

2. Gli enti locali conformano, secondo quanto previsto dall'art. 150, comma 2, del testo unico, i propri strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesistica, nell'osservanza delle modalità e dei tempi da essa stabiliti. In caso di inottemperanza, la regione provvede in via sostitutiva.

Art. 8.

Attuazione della pianificazione paesistica

1. Nell'attività di pianificazione paesistica prevista dall'art. 149 del testo unico le regioni si conformano ai criteri e alle modalità prescritti dal presente accordo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le regioni che hanno redatto i piani di cui all'art. 149 del testo unico, verificano con apposito atto la compatibilità tra le disposizioni di detti piani e le previsioni del presente accordo. Le regioni nei due anni successivi provvedono, ove necessario, per l'adeguamento della pianificazione paesistica, attraverso l'adozione di apposito atto.

3. A tale adeguamento le regioni possono procedere, unitamente alla soprintendenza regionale ed alle soprintendenze competenti per materia, nelle forme di cui all'art. 150, comma 3 del testo unico.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora le regioni non adempiano al disposto del comma 2, si applica l'art. 149, comma 3 del testo unico.

Art. 9.

Controllo sugli interventi

1. Le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione paesistica, per la verifica di compatibilità degli interventi proposti, individuano la documentazione necessaria ed accertano:

a) la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;

b) la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica;

c) la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani.

2. La proposta di intervento individua comunque lo stato attuale dell'area interessata e i suoi valori paesistici, nonché gli eventuali impatti delle trasformazioni proposte sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

3. L'autorizzazione rilasciata ai fini della verifica di compatibilità paesistica costituisce provvedimento separato e preliminare rispetto alla concessione edilizia.

Art. 10.

Vigilanza

1. In applicazione dell'art. 159 del testo unico, le regioni vigilano sulla puntuale osservanza del presente decreto e sull'esercizio delle competenze in materia assistenziale da parte degli enti eventualmente da loro sub-delegati.

2. L'inottemperanza al presente decreto o la persistente inerzia nell'esercizio delle competenze in materia assistenziale è motivo di revoca della sub-delega.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: LOIERO

01A5368

Allegato c

CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO (TESTO ADOTTATO DAL COMITATO DEI MINISTRI IL 19 LUGLIO 2000)

Il testo è quello finale (che verrà presentato nella 7/8 riunione dei Deputati)

PREAMBOLO

Gli stati membri del C. d'Europa firmatari della presente convenzione

Considerando che la finalità del Consiglio d'Europa è di raggiungere la più grande unità fra i suoi membri al fine di salvaguardare e realizzare gli ideali e i principi che rappresentano il loro patrimonio comune desiderosi di raggiungere uno Sviluppo duraturo basato su un bilanciato ed armonioso rapporto fra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

Considerando che il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei campi culturali, ecologici, ambientali e sociali e costituisce una risorsa economica la cui adeguata protezione, gestione e programmazione può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli che il paesaggio contribuisce alla formazione delle culture locali ed è una componente fondamentale dell'eredità naturale e culturale Europea, e che contribuisce allo sviluppo del benessere degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

riconoscendo che il paesaggio è una parte importante nella qualità della vita delle popolazioni ovunque: nelle aree urbane e nelle campagne, nelle aree degradate così come nelle aree ad alta qualità, nelle aree riconosciute come di rara bellezza così come nelle aree dalle normalità;

Osservando che lo sviluppo nell'agricoltura, foreste, produzioni tecniche e nella pianificazione regionale, delle città, trasporti, infrastrutture turismo, tempo libero e a livello più generale, i cambiamenti nell'economia mondiale stanno in molti casi accelerando la trasformazione del paesaggio;

Desiderosi di soddisfare l'auspicio delle popolazioni di godere di un paesaggio di alta qualità e svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dei paesaggi;

Persuasi che il paesaggio è un elemento chiave di benessere individuale e sociale e la sua protezione, gestione e pianificazione comporta diritti e responsabilità per tutti.

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nel campo della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, dell'assetto territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera, in particolare la convenzione sulla conservazione della vita e ambienti naturali (Bern, 19 sett. 79), la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico d'Europa (Granada...85), la convenzione Europea sulla protezione del patrimonio archeologico ecc.....

Essendo a conoscenza che la qualità e la diversità dei paesaggi Europei costituisce una risorsa comune, e che è importante cooperare per la sua protezione, gestione e pianificazione;

Desiderosi di apportare un nuovo strumento finalizzato esclusivamente alla protezione gestione e pianificazione di tutti i paesaggi in Europa, hanno concordato quanto segue:

Capitolo 1. Definizioni generali

art. 1 - Definizioni

Per lo scopo della Convenzione:

- a. "Paesaggio" significa una determinata parte del territorio così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere è il risultato dell'azione ed interazione di fattori naturali e/o umani;
- b. "politica del paesaggio" significa un'espressione di principi generali, strategie e linee guida che permettono di prendere misure specifiche volte alla protezione, gestione e pianificazione del paesaggio;
- c. "obiettivo qualità del paesaggio" significa, per un paesaggio specifico, la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, di aspirazioni alla popolazione con riguardo alle caratteristiche del paesaggio e dei suoi dintorni;
- d. "salvaguardia del paesaggio" significa conservare e mantenere le caratteristiche significative di un paesaggio, giustificate dal valore del suo patrimonio derivante dalla sua naturale configurazione e/o dall'attività umana;
- e. "Gestione del paesaggio" significa azione, volta da una prospettiva di sviluppo duraturo a garantire il regolare mantenimento del paesaggio, e ad armonizzare i cambiamenti che vengono apportati rispetto alle evoluzioni economiche sociali, ed ambientali.
- f. "assetto del paesaggio" significa svolgere un'azione prospettica volta ad accrescere, restaurare creare nuovi paesaggi

Articolo 2-campo di applicazione

Soggetta alle disposizioni contenute nell'art. 15, la presente Convenzione si applica all'intero territorio delle Parti e ricopre aree naturali, rurali, urbane e urbane-periferiche.

Incluse aree terrestri, lacuali interne e marine. E esso riguarda paesaggi considerati straordinari così come quelli comuni o degradati.

Articolo 3-Obiettivi

Gli obiettivi di questa Convenzione sono di promuovere la salvaguardia, la gestione e l'assetto del paesaggio e di organizzare la cooperazione europea sui temi del paesaggio.

Capitolo II Provvedimenti Nazionali

Articolo 4-Divisione delle competenze:

Nell'ambito del proprio ordine giuridico interno ciascuna Parte dovrà armonizzare l'attuazione della presente Convenzione secondo la ripartizione delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, così come definito dalla Carta Europea dell'autonomia locale.

Senza venir meno agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuna Parte dovrà armonizzare l'attuazione di questa convenzione con le proprie politiche.

Articolo 5 -Provvedimenti Generali

Ciascuna Parte si impegna a:

- a. riconoscere giuridicamente i paesaggi quale componente essenziale nell'ambito della vita delle popolazioni, espressione della diversità del patrimonio culturale e naturale comune, e fondamento della loro identità ;

- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia gestione e assetto del paesaggio attraverso l'adozione di specifici provvedimenti presi in considerazione del seguente seguente articolo 6;
- c. stabilire delle procedure per la partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e le altre parti interessate nella definizione ed attuazione delle politiche paesaggistiche citate alla precedente lettera b;
- d. ricomprendere il paesaggio nelle politiche regionali di assetto territoriale e urbano e nelle proprie politiche culturali, ambientali, dell'agricoltura, sociali ed economiche, così come in ogni altra politica settoriale che abbia un possibile impatto diretto o indiretto sul paesaggio.

Articolo 6 -Provvedimenti speciali

A Crescita della consapevolezza

Ciascuna Parte intraprende azioni di sensibilizzazione presso la pubblica opinione, le organizzazioni private e le autorità pubbliche, volte a suscitare la coscienza del valore dei paesaggi, del loro ruolo e dei relativi cambiamenti.

B Formazione ed educazione

Ciascuna Parte si impegna a promuovere:

- a. la formazione di specialisti sulla valutazione e dell'intervento sul paesaggio;
- b. programmi di formazione multidisciplinare nella politica, salvaguardia, gestione e assetto del paesaggio, per categorie professionali pubbliche e private interessate;
- c. Corsi scolastici ed universitari che trattino, nell'ambito delle discipline interessate, le questioni concernenti la loro salvaguardia gestione e pianificazione.

C. Identificazione valutazione

1. Con la partecipazione attiva delle parti interessate, conformemente all'articolo 5.c, e con l'intenzione di perfezionare la conoscenza dei propri paesaggi, ciascuna parte si impegna a:
 - a.i) identificare i propri paesaggi all'interno del proprio territorio;
 - ii) analizzare le loro caratteristiche e le forze e pressioni che li modificano;
 - iii) tenere conto dei cambiamenti;
 - b. stimare il valore dei paesaggi ivi identificati, tenendo conto, valori specifici ad essi attribuiti dalle parti interessate e dalla popolazione interessata.
2. Queste procedure di identificazione e valutazione saranno beneficate dagli scambi di esperienza e metodologia organizzati fra le parti a livello Europeo in applicazione all'art. 8.

D. Obiettivi di qualità del paesaggio

Ciascuna parte si impegna a definire gli obiettivi di qualità paesaggistica identificati e valutati, a seguito di consultazione pubblica in conformità all'Articolo 5.c.

E. Mezzi di intervento

Per rendere efficaci le politiche sul paesaggio, ciascuna Parte si impegna ad introdurre mezzi di intervento mirati alla salvaguardia, gestione e/o pianificazione del paesaggio.

CAPITOLO III COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 - Politiche internazionali e programmi.

Le Parti si impegnano a cooperare in considerazione della dimensione delle politiche internazionali e dei programmi, e a raccomandare, dove rilevante, l'inclusione in essi di considerazioni paesaggistiche.

Articolo 8 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni.

Le Parti si impegnano a cooperare al fine di accrescere l'effetto delle misure prese al seguito di altri articoli di questa convenzione, ed in particolare:

- a. a prestarsi reciprocamente assistenza tecnica e scientifica in materia di paesaggio mediante la condivisione e lo scambio di esperienza e dei risultati dei progetti di ricerca;
- b. a promuovere lo scambio di specialisti del paesaggio in particolare obiettivi di formazione ed informazione;
- c. a scambiarsi informazioni su tutte le questioni stabilite dalle disposizioni della Convenzione.

Articolo 9 - Paesaggi Transfrontalieri

Le parti incoraggeranno la cooperazione transfrontaliera a livello regionale e locale, preparando e dando applicazione a programmi comuni sul paesaggio.

Articolo 10 - Monitoraggio e applicazione della convenzione

1. Il Comitato di Esperti del Consiglio d'Europa competente, istituito secondo l'art 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sarà designato quale responsabile a seguire l'applicazione della Convenzione.
2. Dopo aver seguito ciascuna riunione del Comitato di Esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà una relazione sul lavoro condotto e sull'operatività della Convenzione al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
3. Il Comitato di Esperti proporrà al Comitato dei Ministri i criteri di conferimento e le regole per l'assegnazione del premio del Paesaggio.

Articolo 11 - Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa (Premio Europeo del Paesaggio)

Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa è un riconoscimento che potrà essere assegnato alla collettività regionali e locali e ai loro raggruppamenti che abbiano attuato, nell'ambito della politica paesaggistica di una Parte della presente Convenzione, una politica o dei provvedimenti volti alla salvaguardia e/o all'assetto del paesaggio comprovanti di efficacia duratura e che possano anche servire da modello per le altre collettività territoriali europee

Questo riconoscimento potrà essere conferito alle organizzazioni non governative che abbiano dato un particolare contributo alla salvaguardia gestione e assetto del paesaggio.

2. Le domande per il premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa saranno indirizzate dalle Parti al Comitato di Esperti citato nell'art 10

Possano essere candidati collettività transfrontaliere locali e regionali e gruppi di collettività locali e regionali purchè gestiscano comunemente il paesaggio in questione.

3. Sulle domande esaminate dal Comitato di Esperti citato all'art 10, il Comitato dei Ministri emette e pubblica i criteri in base ai quali conferisce il premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, che adotta il regolamento e conferisce il premio.

4. L'ammissione al premio del Paesaggio impone a coloro che ricevono il premio di assicurare in modo duraturo la salvaguardia, gestione e/o assetto del paesaggio interessato.

Capitolo 4 - Clausole finali

Articolo 12 - Collegamenti con altri strumenti di diritto

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni più severe relative alla salvaguardia, gestione e assetto del paesaggio contenute in altri strumenti esistenti e futuri di diritto nazionale o internazionale.

Articolo 13 - Firma, ratifica ed entrata in vigore.

Identificazione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere dei tre mesi dalla data in cui 10 Stati Membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati alla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
3. Per ciascun firmatario che successivamente esprimerà il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, la stessa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 14.-Adesione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ciascuno Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa, ad aderire alla Convenzione con una decisione presa a maggioranza come previsto all'art 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, o all'unanimità dagli Stati aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri;
2. Per ogni Stato che aderisce o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 3 mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15 -Territorio di applicazione

1. Ogni Stato o la Comunità Europea potrà, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applica la Convenzione.
2. Ciascuna parte potrà in seguito, tramite una dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno seguente allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, relativamente a qualsiasi territorio menzionato a tale dichiarazione, tramite una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro diventerà effettivo il 1° giorno del mese seguente allo scadere di un periodo di 3 mesi della data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16 -Denunce

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 3 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17-Emendamenti

1. Ciascuna Parte del Comitato di Esperti citato nell'art 10 può proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ciascuna proposta di emendamento sarà notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che lo comunicherà agli Stati membri, alle altre Parti e agli Stati Europei non membri invitati ad aderire alla presente Convenzione secondo le disposizioni dell'articolo 14.
3. Il Comitato di Esperti citato nell'art 10 esaminerà ciascun emendamento proposto e sottoporrà il testo alla maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti espressi dalle Parti rappresentate nel Comitato dei Ministri, per l'adozione. In seguito all'adozione da parte del Comitato dei Ministri a maggioranza, prevista dall'art 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dagli Stati membri rappresentati dal Comitato dei Ministri, il testo verrà inoltrato alle Parti per l'accettazione.
4. Ciascun emendamento entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che abbiano accettato, il 1° giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui gli Stati membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Rispetto a qualsiasi Parte che l'accetti successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo lo scadere di un periodo di 3 mesi dalla data in cui detta Parte avrà informato il Segretario Generale ad averlo accettato.

Articolo 18 -Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri, alla Comunità Europea e a ciascuno Stato firmatario che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a. le firme;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. le date di entrata in vigore della Convenzione conformemente agli artt. 13, 14 e 15;
- d. le dichiarazioni ai sensi dell'art 15;
- e. le denunce fatte ai sensi dell'art. 16;
- f. le proposte di emendamento ed ogni emendamento adattato in virtù dell'art 17 e dalla data della sua entrata in vigore;
- g. ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione connessi con la presente Convenzione.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato questa Convenzione.

Fatto a _____ il _____ in _____
inglese e francese, entrambi i testi autentici, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ciascuno Stato o alla Comunità Europea invitati ad accedere a questa Convenzione.